

CISMAI

Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e l' Abuso all'Infanzia

Statuto

C.I.S.M.A.I. – COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA

PREMESSA

L'Associazione CISMAI, COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA (C.I.S.M.A.I.), è una libera associazione fondata con scrittura privata, custodita negli atti dell'associazione, il 20 febbraio 1993, in Milano sotto la denominazione "Coordinamento dei centri e dei servizi di prevenzione e trattamento dell'abuso in danno di minori", la quale ha ininterrottamente operato per il perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione CISMAI, per meglio perseguire gli originari scopi, nell'assemblea straordinaria dei soci avvenuta in data 24 febbraio 2018 ha modificato alcuni articoli dello statuto dotandosi di un nuovo testo espresso nei seguenti articoli:

Titolo I – Costituzione, scopi, sede e durata

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita l'Associazione "Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'infanzia" con sigla "CISMAI". L'Associazione ha sede legale a Castelnuovo Rangone (MO).

L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro.

L'associazione, i suoi organi e rispettivi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali o partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina.

Art. 2 (Scopi)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione opera come società scientifica nell'ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza in danno di minori con particolare riguardo all'abuso sessuale e al maltrattamento in tutte le sue forme.

In particolare, si propone di:

– promuovere il coordinamento di centri e servizi, pubblici e privati, che operano nel campo della prevenzione e del trattamento dell'abuso in danno di

minori;

-predisporre protocolli, linee-guida e buone prassi, avvalendosi della letteratura e evidenze scientifiche nazionali e internazionali utilizzabili dai diversi servizi interessati;

– promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni, corsi di formazione e fornire consulenze;

– svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

L'attività scientifica e comunque tutti i dati riferibili all'attività scientifica svolta dall'Associazione e/o dagli organi e/o commissioni della stessa dovranno essere pubblicati sul sito WEB dell'associazione al fine di assicurarne la divulgazione, che verrà tenuto costantemente aggiornato dall'associazione medesima attraverso i propri organi nei tempi tecnici strettamente necessari.

L'Associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge nè direttamente nè indirettamente attività sindacale.

Con il presente Statuto l'Associazione garantisce la massima partecipazione degli associati alle attività ed alle decisioni dell'Ente.

Art. 3 (Associazione)

L'Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni anche internazionali, che perseguono finalità analoghe.

Art. 4 (Sede e Sezioni regionali)

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può stabilire e variare la sede legale nell'ambito del Comune di Castelnuovo Rangone, attualmente corrente in via Castellaccio n. 4 e stabilire una o più sedi operative sul territorio nazionale.

L'Associazione può costituire, su base regionale o interregionale, sezioni stabilendo se necessario altrettante sedi operative.

L'attività e il coordinamento delle sezioni regionali sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

L'Associazione ha rilevanza nazionale con sezioni e/o rappresentanze in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni operanti nel medesimo settore e disciplina ed ha i requisiti di rappresentatività previste ai sensi del D.M. 02/08/2017.

Art. 5 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con le modalità indicate nel presente statuto.

Titolo II – Patrimonio sociale

Art. 6 (Patrimonio sociale)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) contributi degli aderenti;
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) donazioni e lasciti testamentari;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 8) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato;
- 9) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- 10) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di esercizio.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote versate dai soci nella misura decisa dall'assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive compatibili con la natura dell'ente e gli scopi perseguiti;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, del Segretario o del Tesoriere ed altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

Art. 7 (Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio di gestione preventivo e quello consuntivo così come gli eventuali incarichi retribuiti dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione CISMAI.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini di legge.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale che dovranno essere reinvestiti nelle attività statutariamente previste.

Titolo III – Soci dell'Associazione

Art. 8 (Soci)

Possono diventare Soci, senza limitazioni, le persone fisiche maggiorenni o gli enti che hanno interesse alla realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto, in possesso dei requisiti previsti dallo stesso che operano nelle categorie professionali dell'Associazione "CISMAI" che svolgono attività nelle strutture e nei centri appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica, che operano nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di libera professione ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area professionale che l'Associazione rappresenta e puntualmente identificata nel presente Statuto.

I soci dell'Associazione operano con competenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative e appartengono in misura preminente alla categoria delle professioni sanitarie riconosciuta dal Ministero della Salute e, in considerazione dell'esigenza di un "lavoro di rete", operano con una logica di integrazione multidisciplinare con i professionisti delle aree sanitarie, sociale, pedagogica e giuridica.

Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell'Associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscrizione del Codice Etico predisposto con Regolamento.

Il Consiglio Direttivo prende in esame l'ammissione dei Soci nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, deliberandone discrezionalmente l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'eventuale reiezione di domande, deve essere sempre motivata.

Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, fatto salvo il ricorso al collegio dei probiviri, se nominato.

Possono divenire Soci:

- le persone fisiche che esercitano attività professionale o volontaria in centri o servizi, pubblici o privati, che abbiano contenuti conformi al presente Statuto;
- gli enti pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione e della cura dell'abuso sessuale e del maltrattamento in tutte le sue forme in danno

di minorenni; tali enti sono rappresentati da un massimo di quattro persone delegate.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutti i soci che aderiscono e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9 (Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di contribuire allo studio, alla ricerca e all'approvazione delle linee-guida dei protocolli e delle migliori prassi cui devono attenersi i soci nell'espletamento della loro attività professionale;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate partecipando in modo attivo alla vita del coordinamento;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali e possono essere portatori di un massimo di una delega di persona fisica.

Ciascun ente in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali e può essere portatore di un massimo di 1 (una) delega di altro ente.

Ciascun ente è rappresentato in sede di costituzione della Assemblea da almeno uno dei suoi rappresentanti all'uopo designati (sino ad un massimo di quattro) ed in sede di deliberazione esprime comunque un voto.

Tutti i soci prestano la loro attività all'interno dell'associazione a titolo prevalentemente gratuito; è possibile, in caso di particolare necessità, assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;

– prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10 (Quota associativa)

I Soci sono tenuti al versamento di una quota annua nell'ammontare deliberato dall'Assemblea. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 11 (Dimissioni ed esclusione)

La qualità di Socio si perde per:–

- 1) per decesso;
- 2) per recesso;
- 3) per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione ovvero a causa di un comportamento che danneggia l'Associazione moralmente o materialmente, in via diretta o mediata;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, di legge, regolamentari inerenti l'attività dell'Associazione;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;-
 - per mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi sei mesi dal sollecito;
 - decadenza per il venir meno dei requisiti soggettivi per far parte della associazione;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto alla Presidenza.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati dal Consiglio direttivo per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo; la delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa definitiva a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri se nominato.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 12 (Organi sociali)

Sono organi necessari dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- il Comitato Scientifico.

Sono organi facoltativi:

- le Commissioni Scientifiche;
- la Consulta delle Regioni;-
- il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

I legali rappresentanti dell'Associazione, i membri del Direttivo o amministratori in generale dell'associazione o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione in tal caso, gli stessi non potranno far parte di alcun organo dell'Associazione.

Art. 13 (Assemblea Generale dei Soci)

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile, o comunque ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea inviato al domicilio dei Soci e/o avviso informatico da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione;

la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo degli aderenti e in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti .

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci in proprio o per delega. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'Assemblea Generale:

- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- approva il programma ed il preventivo economico dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti interni sul funzionamento;
- prende in esame ed approva tutte le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- approva i componenti del Comitato Scientifico, su designazione del Consiglio Direttivo;
- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio direttivo o dei suoi singoli componenti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissa l'ammontare del contributo a carico dei Soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale e pertanto stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza della metà dei soci il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole due terzi dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da approvare nella seduta successiva e da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

L'Assemblea vota in ogni caso a scrutinio segreto.

Le modalità di funzionamento, la disciplina elettorale del personale e della privacy, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente potranno essere disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo, che risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive, decadono dalla carica sociale.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, e proposte dal medesimo, effettuate nel corso del triennio, avvengono per cooptazione del primo tra i non eletti e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da porre in approvazione nella seduta successiva e da inserire nell'apposito registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente ed eventualmente un segretario;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- predispone bilancio o rendiconto;
- sottopone ad approvazione all'Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo, quest'ultimo accompagnato da una rendicontazione delle attività svolte;
- determina il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato in Assemblea Generale, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- designa i componenti del Comitato Scientifico;
- crea gruppi di lavoro e Commissioni Scientifiche a cui viene dato mandato di elaborare e realizzare la progettualità dell'Associazione e i cui coordinatori, nel caso non siano componenti del Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare con voto consultivo;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione o decadenza dei Soci nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e né da tempestivamente comunicazione agli stessi;
- redige i regolamenti interni dell'Associazione e delle sezioni regionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente e dal Vice Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere, che può essere scelto anche tra i Soci non componenti del Consiglio

Direttivo.

Il Consiglio, salvo ove previsto diversamente, delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 15 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con compiti di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Il Presidente:

- presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- può adottare provvedimenti d'urgenza nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio Direttivo, che devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo;
- può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione e ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la loro gestione.

Il Presidente o un suo delegato convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

Art. 16 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di elezione del Presidente.

Art. 17 (Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è l'organo responsabile della verifica e del controllo della qualità delle attività svolte dal CISMAI e della produzione tecnico – scientifica sulla base di indici di produttività scientifica e bibliometrica conformi a quelli adottati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico è l'organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l'azione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico approva i documenti (protocolli, linee-guida, buone prassi, ecc.) da esso predisposti o dalle Commissioni scientifiche istituite dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti; inoltre verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico – scientifica. Esso è composto da un numero massimo di sette membri scelti tra coloro i quali si siano particolarmente distinti nel settore in cui opera l'Associazione CISMAI.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum scientifico dei candidati.

Il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato ed è composto da 7 soci designati dallo stesso Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci nella prima Assemblea dei Soci successiva alla loro designazione.

Del Comitato Scientifico possono far parte anche non soci particolarmente competenti nei settori di attività dell'Associazione.

Il Comitato rimarrà in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile.

Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito.

Il Comitato Scientifico può riunirsi in sedi diverse da quella legale qualora lo ritenesse necessario potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Presidente dell'Associazione che accoglierà la medesima inserendola nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni e i documenti approvati dal Comitato Scientifico sono pubblicati sugli organi dell'Associazione.

Art. 18 (Consulta delle Regioni)

La Consulta delle Regioni ha funzione consultiva e propositiva e ne fanno parte tutti i referenti regionali in carica. L'attività della Consulta delle Regioni ha l'obiettivo di potenziare il coordinamento, il confronto e lo scambio di esperienze e strumenti operativi; promuovere progettualità comuni e condivise tra i soci a livello interregionale; favorire il collegamento tra il Consiglio Direttivo e le realtà regionali; rendere omogeneo l'operato dei Referenti regionali sull'intero territorio nazionale.

Art. 19 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- predisponde annualmente una relazione che viene allegata ai bilanci in occasione della loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci ed inserita nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 20 (Collegio dei Probi Viri)

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probi Viri:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- agisce solo su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- conferma o annulla le decisioni di esclusione o le dichiarazioni di decadenza operate dal Consiglio Direttivo.

Tenta la conciliazione, secondo equità, delle liti insorte tra i soci o tra i soci e gli organi sociali.

Art. 21 (Conflitto di Interesse)

Nel caso in cui un associato e/o membro degli organi associativi si trovi in conflitto d'interesse questi dovrà esplicitare il proprio conflitto d'interesse e astenersi dal prendere decisioni e dal partecipare alle discussioni propedeutiche.

L'associazione potrà annullare contratti stipulati in presenza di un conflitto di interesse non dichiarato o non riconosciuto, in analogia all'articolo 1394 del codice civile.

In ogni occasione in cui un organismo dell'Associazione discute o prende decisioni che possono coinvolgere un interesse personale è necessario che i conflitti di interesse dei suoi membri vengano esplicitati pubblicamente e, se prevista una verbalizzazione dell'incontro, verbalizzati.

È dovere dell'interessato esplicitare il proprio conflitto d'interesse.

Qualora questo non avvenga, il presidente dell'associazione o qualunque membro dell'organismo può chiedere all'interessato se riconosce l'esistenza di un conflitto d'interessi.

In caso di disaccordo, sarà il Consiglio Direttivo stesso a decidere per votazione palese a maggioranza semplice, con esclusione della persona interessata, se il conflitto di interesse percepito sussiste effettivamente.

In caso di parità, il conflitto di interesse percepito verrà considerato sussistente.

Per ogni conflitto di interesse reso pubblico, la persona interessata dovrà astenersi da ogni votazione relativa e, eventualmente, astenersi dall'intera discussione.

Al di fuori di una specifica occasione, la sussistenza di un conflitto d'interesse nella generalità dell'esercizio delle funzioni di una persona può essere sottoposta al Consiglio Direttivo, che la pone all'ordine del giorno di una seduta appositamente convocata, e se approvata produce la decadenza immediata dalla carica.

La decadenza dal consiglio direttivo è deliberata a maggioranza assoluta e la sostituzione avviene come da articolo 14 dello statuto.

Per aumentare la trasparenza e agevolare l'individuazione di potenziali conflitti di interessi, alle persone che ricoprono determinati ruoli è richiesto dichiarare tutti i loro conflitti d'interesse di cui sono a conoscenza.

Il consiglio direttivo può predisporre un modello di dichiarazione che comprende le domande ritenute più importanti. In ogni caso è responsabilità della singola persona includere tutte le informazioni rilevanti, anche quando non esplicitamente previste nel modello.

La compilazione della dichiarazione è richiesta:

- ai membri del Consiglio direttivo;
- al Presidente ed al Vice-Presidente;
- ai membri del Collegio dei Probiviri, se costituito;
- ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, se costituito;
- alle persone con delega di spesa o di firma.

Tali dichiarazioni sono raccolte e conservate dal presidente e visibili al consiglio direttivo.

La dichiarazione deve essere compilata all'inizio del proprio incarico e successivamente almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualvolta ci siano nuove informazioni che è necessario dichiarare.

Titolo V – Scioglimento dell'Associazione

Art. 22 (Scioglimento dell'Associazione)

Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni dell'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Titolo VI – Norme Finali

Art. 23 – Voto per corrispondenza o “a remoto”

I soci del CISMAI con diritto di voto possono esercitare il loro diritto per corrispondenza e/o con strumenti elettronici (a remoto), nel rispetto dell'art. 2370, comma IV del Codice Civile.

Il voto di cui al comma precedente non è esercitabile per delega.

Il Regolamento indica le modalità per l'espressione del voto di cui al presente articolo.

In fase di prima applicazione le modalità per l'espressione del voto di cui al presente articolo sono definite con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Convocazioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione “a remoto”

Gli organi di tutti i livelli organizzativi e decisionali dell'Associazione di cui al presente Statuto possono essere convocati e svolti con modalità “a remoto”.

Della convocazione, dello svolgimento delle riunioni, dei partecipanti e delle decisioni e deliberazioni assunte deve essere predisposto un apposito verbale a cura di chi svolge le funzioni di segreteria.

Art. 25 (Gratuità delle cariche associative)

Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente salvo gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 26 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a Codice Civile, alle disposizioni di legge in materia e alle loro eventuali variazioni.

Atto registrato a Bologna nel mese di maggio 2020